

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 18

Oggetto: Riaccertamento di residuo passivo esistente al 31 dicembre 2003.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 17 novembre 2004)

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 nel testo modificato dall'art. 17, comma 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 9 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'I.N.P.S.";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 6 ottobre 2004, che riporta la variazione in diminuzione del residuo passivo al capitolo 1 02 15, esistente al 31 dicembre 2003, per €7.124.147,00;

Tenuto conto della lettera n. 644/04 con la quale il Collegio dei Sindaci esprime riserve sulla conservazione nei residui passivi del Capitolo 1 02 15 "Quote di onorari e competenze al personale del ruolo professionale legale";

Considerata la relazione del Direttore Generale al C.d.A. (doc. n. 043 del 30/09/2004), dalla quale si rileva che la determinazione Commissariale n. 1505 del 30 dicembre 2003 ha annullato la precedente determinazione n. 805 del 17 luglio 2003, con la quale si accertava un impegno di spesa per i compensi agli Avvocati dipendenti dell'Istituto per le attività professionali svolte per il recupero dei crediti contributivi cartolarizzati negli anni 2000 e 2001;

Rilevata l'esigenza di rideterminare l'ammontare dei residui passivi per il Capitolo specifico nell'ambito dell'assestamento del bilancio di previsione 2004, riportato nella 2° nota di variazione in corso di redazione,

DELIBERA

~~/s/~~di apportare ai residui esistenti al 31 dicembre 2003, in evidenza nel conto finanziario generale, le variazioni in diminuzione del residuo passivo al capitolo 1 02 15 “Quote di onorari e competenze al personale del ruolo professionale legale” per €7.124.147,00;

~~/s/~~di trasmettere la presente delibera ai Ministeri vigilanti.

VISTO:
IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

VISTO:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)